

ART. 7.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente ed esegue i deliberati del Consiglio Centrale.

A lui spetta di convocare il Consiglio, firmare i mandati di pagamento e presiedere al buon andamento generale dell'Ente stesso.

ART. 8.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Centrale.

ART. 9.

In ciascuna Provincia è costituito un Comitato, il quale provvede alla attuazione delle direttive e degli ordini del Consiglio Centrale, e sottopone alla Presidenza proposte ed iniziative dirette a promuovere l'istituzione e l'incremento delle Biblioteche popolari e scolastiche.

ART. 10.

Il Comitato Provinciale nominato dal Presidente dell'Ente è composto di tre membri, dei quali uno è il Fiduciario Provinciale dell'Associazione Fascista della Scuola per la sezione Belle Arti e Biblioteche, uno è proposto dalla R. Soprintendenza Bibliografica ed uno dal R. Provveditorato agli studi.

Fra essi il Presidente dell'Ente nomina il Presidente del Comitato.

ART. 11.

I Patronati Scolastici e le Associazioni educative possono diventare soci effettivi dell'Ente contribuendo ciascuno con una quota annua di L. 20.

Ogni scuola con più classi contribuisce con L. 10 annue.

Ogni biblioteca popolare o scolastica contribuisce con L. 10 annue.

È in facoltà del Consiglio, nei casi e per il tempo che riterrà opportuni, determinare quote diverse da quelle stabilite nei commi precedenti.

ART. 12.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato.